CAMERA DEI DEPUTATI N. 3362

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

COSTA, FILIPPI

Norme per il lavoro obbligatorio dei condannati con sentenza definitiva

Presentata l'8 novembre 1995

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La costante presenza di decine di migliaia di condannati, con sentenza definitiva e non, nelle carceri italiane, impone di dare una soluzione a non pochi problemi – sociali, morali ed economici – collegati a tale fenomeno.

Oggi il detenuto che debba scontare una condanna definitiva (e si tratta di 27.136 persone secondo dati al 30 settembre 1995) o che sia in attesa di sentenza definitiva (21.017 persone) non ha obbligo alcuno di effettuare un lavoro. È in tal modo sovente abbandonato in balia di se stesso, dell'ozio, magari dedito agli stupefacenti, in attesa di una delle non poche forme di abbreviazione della pena (indulti, semilibertà, semidetenzione, reclusione domiciliare, eccetera).

Fra l'altro sovente il detenuto non provvede neppure alle spese necessarie per il suo mantenimento in carcere, non lavorando e non avendo la possibilità di soddisfare con il proprio patrimonio il credito vantato nei suoi confronti dall'amministrazione carceraria.

L'introduzione del lavoro obbligatorio, in forme che dovranno essere studiate e decretate dal Ministro di grazia e giustizia, si rende quindi necessaria come elemento di riscatto morale ed umano, come impegno serio, come forma – infine – di contribuzione al mantenimento sostenuto dalla collettività.

Ovviamente la norma non è rivolta unicamente nei confronti del detenuto bensì si rivolge anche alla pubblica amministrazione che deve essere posta in grado, dal legislatore in primo luogo, di offrire la concreta possibilità di svolgere un lavoro o di favorire chi dall'esterno dà lavoro ai detenuti. A tal proposito la relazione alle-

gata alla rilevazione semestrale del Ministero di grazia e giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, recita testualmente: « ...la riforma del '75, prevedendo la quasi completa equiparazione del lavoro penitenziario alla organizzazione e ai metodi del lavoro nella società libera ha allontanato gli imprenditori dal carcere e ha fatto venir meno l'interesse per una mano d'opera fino a quel momento a buon mercato. Attualmente l'Amministrazione penitenziaria è pressoché l'unica committente delle proprie lavorazioni ».

Considerato ciò e tenuto conto che la potenzialità massima degli istituti consente il lavoro ad una popolazione penitenziaria non superiore alle 12-13.000 unità, « pare plausibile ipotizzare che questo tipo di attività, strettamente legata al numero ed alla struttura degli istituti, non consente ulteriori margini di occupazione ».

È evidente quindi come la situazione dell'oggi sia, a dir poco, mortificante. Infatti, considerando le ultime statistiche effettuate dal Ministero di grazia e giustizia, alla data del 30 giugno 1995 su 51.973 detenuti – ora sono diminuiti a 48.153 – nelle carceri italiane risultavano impegnati:

a) in lavori industriali 566 detenuti;

in opere di bonifica agraria 475 detenuti;

in attività artigianali 111 detenuti;

in totale solamente 1.152 persone (meno del 3 per cento della popolazione carceraria risultava impegnata in attività produttive);

b) risultavano lavoranti semiliberi: 1.508 detenuti;

risultavano ammessi al lavoro esterno: 144 detenuti;

c) risultavano impegnati in servizi vari interni (postini, sciacquini, camerieri, eccetera): 8.155 detenuti;

risultavano impegnati nella manutenzione di edifici: 748 detenuti.

Complessivamente quindi soltanto 11.707 detenuti su 51.973 svolgevano un'attività qualsivoglia mentre altri 4.011 erano i detenuti iscritti a corsi professionali (totale dei corsi attivati nelle carceri: 289).

Occorre però dire che la stragrande maggioranza di coloro che lavorano nelle carceri svolgono attività molto ridotte e ben poco produttive e remunerative per la società: in particolare gli 8.155 detenuti che lavorano a spese dello Stato svolgono funzioni modeste e limitate.

Ovviamente dovrà essere primo compito del Governo e dell'Amministrazione quello di modificare l'attuale normativa che, in buona sostanza, non solo non ha favorito il lavoro all'interno delle carceri (condizione indispensabile per un serio tentativo di recupero del condannato e per un suo agevole reinserimento nella società) ma ha duramente colpito, soprattutto a causa di una normativa eccessivamente vincolante per quel che riguarda l'importo del salario e gli oneri previdenziali, ogni volontà degli imprenditori e delle imprese disponibili a far svolgere attività artigianali o industriali da persone ristrette in istituti di pena.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il lavoro è obbligatorio per tutti i detenuti nei periodi di espiazione di condanna definitiva in istituti di pena della Repubblica italiana.

2. Ai detenuti di cui al comma 1 spetta una remunerazione da stabilire annualmente mediante decreto del Ministro di grazia e giustizia.

3. Il 30 per cento della remunerazione del lavoro dei detenuti di cui alla presente legge è versato allo Stato, per le spese di mantenimento dei detenuti stessi, in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia ed il 20 per cento ad un Fondo nazionale da destinare alle vittime di delitti che non abbiano altrimenti ottenuto il risarcimento dei danni subìti. Della predetta remunerazione il residuo 50 per cento spetta al detenuto come remunerazione delle attività svolte.

4. Il detenuto che si sottrae all'obbligo del lavoro non può beneficiare delle riduzioni di pena previste come conseguenza di buona condotta.

5. I detenuti in attesa di sentenza definitiva svolgono volontariamente attività lavorativa all'interno dell'istituto di pena. Il trattamento loro dovuto corrisponde a quello di chi opera, nel corrispondente settore, all'esterno.

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL12-3362
Lire 500